



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto - legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 19, lettera a), che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”* e, in particolare, l’articolo 26 concernente il Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state conferite al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, le deleghe di funzioni in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari di interesse nazionale;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 novembre 2023, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, recante *“Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”* e, in particolare, l’articolo 4 che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive;

VISTO l’articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, il quale stabilisce che, ai fini dell’iscrizione nel predetto Registro, il Dipartimento per lo Sport verifica la natura



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

sportiva dell'attività svolta dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche nei casi in cui l'attività stessa non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e che *“l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza”*;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport 29 gennaio 2024 di approvazione del nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

VISTA la regolamentazione della procedura, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport in data 29 gennaio 2024 e aggiornata in data 15 novembre 2024, finalizzata al riconoscimento della natura sportiva delle attività non riconosciute dal CONI e dal CIP e alla successiva iscrizione delle ASD e SSD nel Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche;

TENUTO CONTO delle istanze pervenute dagli enti sportivi dilettantistici interessati, corredate dei relativi regolamenti tecnici, per il riconoscimento della natura sportiva delle attività del Kurash e del Gushtingiri (istanza presentata dalla ASD Accademia Italiana Kurash – prot. n. DPS/1552 del 07/02/2024), dello YOGA (istanze presentate dall'EPS CSEN – prot. n. DPS/1919 del 14/02/2024 e prot. n. DPS/14544 del 03/12/2024), del Droni Fpv (istanza presentata dall'EPS Centro Sportivo Italiano – prot. n. DPS/3833 del 25/03/2024), del Dodgeball (istanza presentata dall'EPS Centro Sportivo Italiano – prot. n. DPS/3834 del 25/03/2024), dello Speed Down (istanza presentata dall'EPS Centro Sportivo Italiano – prot. n. DPS/3830 del 25/03/2024), del Tchoukball (istanza presentata dall'EPS Centro Sportivo Italiano – prot. n. DPS/3829 del 25/03/2024), del Padbol (istanza presentata dalla Rebote SSD a r.l. – prot. n. DPS/6572 del 30/05/2024);

CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per lo Sport ai fini della verifica della natura sportiva delle predette attività, anche sulla base dei regolamenti tecnici allegati alle rispettive istanze di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

VISTA la richiesta, trasmessa con nota prot. n. DPS/3821 del 18 marzo 2026, con la quale il Dipartimento per lo Sport ha invitato il CONI e il CIP a manifestare, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, l'eventuale apprezzamento dei profili di carattere tecnico nonché



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

l'eventuale volontà di procedere al riconoscimento delle predette attività, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e secondo la procedura per il "*Riconoscimento natura sportiva delle attività che non rientrano tra quelle svolte nell'ambito di FSN, DSA o EPS riconosciute da CONI e CIP*" pubblicata sul sito web istituzionale del Dipartimento per lo Sport;

TENUTO CONTO dei pareri espressi dal CONI e dal CIP, rispettivamente, con nota CONI prot. n. 2470 del 9 aprile 2026 (prot. n. DPS 4667) e con nota CIP prot. n. 2878 del 13 maggio 2026 (prot. n. DPS/6272);

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'approvazione di un primo elenco delle attività riconosciute quali discipline sportive, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39,

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato l'elenco delle attività alle quali è riconosciuta natura sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come di seguito riportato:

- Kurash;
- Gushtingiri;
- Yoga;
- Droni Fpv;
- Dodgeball;
- Speed Down;
- Tchoukball;
- Padbol.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Articolo 2

1. Il Dipartimento per lo Sport provvede all'inserimento nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche delle discipline sportive di cui all'articolo 1.
2. Il Dipartimento per lo Sport provvede alla pubblicazione del presente decreto nonché dei regolamenti tecnici trasmessi in sede di presentazione delle domande di riconoscimento, sul proprio sito istituzionale e sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Roma,

Andrea ABODI